



Università
per Stranieri
di Perugia

DIPARTIMENTO DI LINGUA, LETTERATURA
E ARTI ITALIANE NEL MONDO

DIPARTIMENTO DI LINGUA, LETTERATURA E ARTI
ITALIANE NEL MONDO

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA E DI CONVEGNI

*(Emanato con D.R. n. 197 del 04/08/2023, modifiche emanate con D.R. n. 84 del
03/03/2026)*



Sommario

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 Durata	3
Art. 3 Richiedenti	3
Art. 4 Requisiti di ammissibilità	3
Art. 5 Quota di premialità	4
Art. 6 Partecipazione alla Ricerca di Dipartimento	4
Art. 7 Modalità e termini per la richiesta FDR	5
Art. 8 Responsabilità Scientifica	5
Art. 9 Uso del FDR	5
Art. 10 Finanziamento Dipartimentale per seminari e Convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia (FDC)	5



Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Finanziamento Dipartimentale alla Ricerca (FDR) e il Finanziamento Dipartimentale per Convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia (FDC).

Art. 2 Durata

Il finanziamento decorre dalla data in cui l'assegnazione da parte del CdA diviene operativa e rimane a disposizione dell'assegnatario fino al termine dell'anno solare successivo.

Art. 3 Richiedenti

Possono presentare richiesta di FDR, e beneficiarne quali Responsabili Scientifici (RS) per la quota loro spettante (FDR/nRS):

- a) i professori di I fascia;
- b) i professori di II Fascia;
- c) i ricercatori a tempo indeterminato;
- d) i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come «RTD_B»);
- e) i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come «RTD_A»);
- f) i ricercatori a tempo determinato in tenure track, ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 e ss. modificazioni («RTT»).

Sono esclusi dall'assegnazione del FDR i docenti e ricercatori la cui cessazione dal ruolo sia prevista entro i dodici mesi dall'avvio della procedura di assegnazione. I medesimi sono comunque ammessi al FDC limitatamente a iniziative cui intendano partecipare alle condizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento, a condizione che si svolgano prima della loro cessazione dal servizio.

Art. 4 Requisiti di ammissibilità

Sono ammesse a valutazione le domande presentate dai richiedenti che nell'ultimo triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle richieste (si fa riferimento qui agli anni solari) abbiano realizzato, e conseguentemente inserito nell'Archivio istituzionale dei prodotti della Ricerca (IRIS_Exquirite),

nel caso di settore non bibliometrico:

_ almeno 3 pubblicazioni scientifiche del tipo:

- a) articoli pubblicati su riviste scientifiche in fascia A, o in open access e peer reviewed;



b) monografie o trattati scientifici o edizioni di testi, dotati di ISBN e pubblicati presso editori di rilievo nazionale o internazionale. Nel caso in cui la monografia si articoli in saggi, le parti inedite, computate attraverso il numero di pagine, devono essere non inferiori al 60% del volume; la stessa proporzione deve avere il contributo del singolo ricercatore, nel caso di monografia con coautori.

Sono esclusi i manuali didattici non universitari;

c) contributi in volumi scientifici dotati di ISBN (o ISMN): capitolo o saggio in opera collettanea, contributo in Atti di convegni. Dei contributi con coautori deve evincersi, ed essere indicata, la parte direttamente attribuibile al richiedente;

d) eventuali altre tipologie di pubblicazioni ammesse in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale per il raggiungimento dei valori-soglia (le cosiddette mediane) del proprio settore concorsuale ai sensi del DM n. 589/2018.

nel caso di settore bibliometrico:

_ almeno 3 articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» o «Web of Science».

Non saranno ammesse a valutazione le domande di Richiedenti che nell'anno in corso o nell'anno precedente non abbiano ottemperato all'obbligo di rendicontazione contabile-amministrativa di cui agli Artt. 8 e 9.

Art. 5 Quota di premialità

Il 30% della dotazione annuale è riservata all'assegnazione di una quota aggiuntiva di FDR ai richiedenti che abbiano pubblicato nel triennio di riferimento tre contributi in riviste scientifiche in fascia A, oppure una monografia con le caratteristiche sopra descritte.

Art. 6 Partecipazione alla Ricerca di Dipartimento

I Fondi di ricerca assegnati possono essere utilizzati per le attività di ricerca svolte dal singolo assegnatario, nonché dai membri di gruppi di ricerca di cui l'assegnatario sia coordinatore. La richiesta di assegnazione può dunque contenere l'indicazione (facoltativa) del tema di ricerca al quale il richiedente intende destinare, sia pure in modo non esclusivo, il finanziamento stesso. Al tema indicato può afferire un Gruppo di ricerca (GDR). La partecipazione ai Gruppi di ricerca e lo svolgimento delle relative attività sono riservati:

a) ai professori e ai ricercatori universitari dell'Ateneo, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca o dei contratti di ricerca presso di cui all'art. 22 della legge 240/2010 presso l'Ateneo;

c) ai dottorandi di ricerca dell'Ateneo;

d) ai professori a contratto presso l'Ateneo di cui all'art. 23 della legge 240/2010;

e) ad altri soggetti dotati di adeguati requisiti culturali da valutarsi in sede di Consiglio di Dipartimento, su proposta dell'assegnatario del FDR,



fermo restando che la dotazione economica del GDR corrisponde a quella dei richiedenti in possesso dei Requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4.

Art. 7 Modalità e termini per la richiesta FDR

Il termine per la presentazione delle richieste viene stabilito di anno in anno con apposito avviso, comunicato agli interessati mediante notifica contenente le modalità di presentazione delle richieste.

Art. 8 Responsabilità Scientifica

La responsabilità scientifica è per intero del Richiedente cui siano assegnati i fondi di finanziamento, vale a dire al responsabile scientifico (RS). Questi provvede al coordinamento del gruppo di ricerca, se tale gruppo esiste; alla richiesta di attivazione delle procedure di spesa per la realizzazione delle attività progettuali e per l'acquisizione di beni e servizi connessi, in coerenza con quanto previsto dal piano finanziario.

Il RS ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche alla composizione del gruppo di ricerca alla struttura di afferenza.

Art. 9 Uso del FDR

L'uso del FDR è disposto unicamente dal RS, nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e Dipartimento in materia di Amministrazione, finanza e contabilità, di servizi e forniture e di missioni di servizio. Sono considerati costi ammissibili tutti i costi strettamente inerenti alla ricerca o ad essa riconducibili.

Le pubblicazioni che costituiscano esito del FDR dovranno prevedere la dicitura: «Università per Stranieri di Perugia – Finanziamento alla Ricerca Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo _ FDR 20** [anno di assegnazione dei fondi di finanziamento]».

La gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti assegnati ai FDR è curata dal Dipartimento di afferenza del RS. I fondi assegnati devono essere utilizzati entro i termini stabiliti dall'art. 2. I costi devono essere documentati da ordinativi di pagamento e relative ricevute o, nel caso in cui non siano ancora stati effettuati i pagamenti, da buoni d'ordine.

Art. 10 Finanziamento Dipartimentale per seminari e Convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia (FDC)

Il Dipartimento prevede, ogni anno, l'assegnazione di due o più contributi da destinarsi all'organizzazione di Convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia (FDC), oppure, se in altra sede, comunque promossi dall'Università stessa, anche in collaborazione con altre istituzioni o università. Tale finanziamento decorre dalla data di assegnazione e si intende speso entro i 12 mesi successivi.



Il Dipartimento incoraggia progetti che federino tra loro discipline diverse, contigue e non contigue. Prevede inoltre che l'assegnazione annuale avvenga, ove possibile, secondo criteri di rotazione disciplinare.

L'assegnazione viene istruita dal/la Delegato/a dipartimentale alla Ricerca, e presentata per l'approvazione alla prima seduta del Consiglio di Dipartimento utile.